

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile, mediante 4 sorgenti in Comune di Tavigliano, assentita al "Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore (C.A.P.T.)" con D.D. n° 1.764 del 14.11.2022. PRAT. TAVIGLIANO8

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.764 del 14.11.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario il "Consorzio Acqua Potabile Tavigliano Superiore", con sede legale presso il Geom. Triverio Anselmo - Via Don A. Tomati 41 - 13811 Tavigliano (BI) - C.F. 00513260026, come specificato in premessa;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n° 4/R/2001 e s.m.i., il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, sottoscritto il 28.09.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire pertanto la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale TAVIGLIANO8 e avente C.U.R. BI10582;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - 4.1. nelle premesse: che il prelievo interessa il corpo idrico GWB-CRN "Cristallino Indifferenziato Nord" e che, ai sensi della Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità ambientale è il Torrente Cervo - Codice 01SS2N105PI;
 - 4.2. all'art. 1: che il prelievo concesso è pari a una portata massima e media di 0,539 l/s, corrispondente a un volume massimo annuo di 17.000 m³ d'acqua, tramite 4 sorgenti in Comune di Tavigliano;
 - 4.3. all'art. 2: l'uso "Potabile";
 - 4.4. all'art. 7: le norme di salvaguardia delle sorgenti;
 - 4.5 all'art.12: la durata della concessione, che è di ulteriori 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.256 di Rep. del 28 settembre 2022

ART. 10 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli

obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN